

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLIX

BARI, 17 DICEMBRE 2018

n. 159



Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2018, n. 59

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)” 79533

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2018, n. 59

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14

1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la virgola interposta tra le parole: “nonché gli edifici non residenziali”, e le parole: “limitatamente a quelli”, è soppressa, e sono inserite le seguenti: “o misti”;
- b) dopo le parole: “a residenza e”, aggiungere la congiunzione: “/o”;
- c) dopo le parole: “ai sensi del terzo comma dell’articolo 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, sono aggiunte le seguenti: “possono essere altresì ampliati, sempre nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva e comunque per non oltre 300 m³, gli edifici non residenziali anche di volumetria superiore a 1000 m³.”.

Art. 2

Norma interpretativa del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 14/2009

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 14/2009 deve essere interpretato nel senso che l’intervento edilizio di ricostruzione da effettuare a seguito della demolizione di uno o più edifici a destinazione residenziale o non residenziale, può essere realizzato anche con una diversa sistemazione plano-volumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del volume massimo consentito all’interno dell’area di pertinenza, alle condizioni di cui all’articolo 5, comma 3, della medesima l.r. 14/2009 e qualora insista in zona dotata delle urbanizzazioni primarie previste dalle vigenti disposizioni normative, statali e regionali.

Art. 3

Modifiche all’articolo 4 della l.r. 14/2009

1. All’articolo 4 della l.r. 14/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: “e non residenziali”, sono sostituite dalle seguenti: “nonché gli edifici non residenziali o misti, limitatamente a quelli di volumetria massima pari a 1000 m³;

- b) al comma 1, le parole: “al medesimo uso preesistente legittimo o legittimato”, sono sostituite dalle seguenti: “ai medesimi usi preesistenti legittimi o legittimati”, e dopo le parole: “ovvero residenziale;”, sono aggiunte le seguenti: “e/o a usi strettamente connessi con le residenze;”;
- c) al comma 3 le parole: “nella stessa sagoma planimetrica dell’esistente, le volumetrie in ampliamento”, sono sostituite dalle seguenti: “all’interno della sagoma planimetrica dell’esistente, le volumetrie complessive ricostruite”;
- d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3 bis. Al fine di assicurare un più adeguato livellamento e uniformità delle altezze, per gli interventi di ricostruzione di cui al comma 3, da realizzare su aree per le quali lo strumento urbanistico prescrive una altezza massima inferiore a quelle ammesse per le aree confinanti aventi diversa destinazione urbanistica è consentito utilizzare il maggiore valore delle altezze massime tra quelle previste per le aree contermini a quella di pertinenza dell’edificio da demolire e ricostruire.”.

Art. 4

Modifica all’articolo 5 della l.r. 14/2009

- 1. All’articolo 5 della l.r. 14/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, le parole: “1° agosto 2017”, sono sostituite dalle seguenti: “1° agosto 2018”;
 - b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
“3 bis. La realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 è subordinata alla verifica dell’adeguatezza delle opere di urbanizzazione primaria esistenti a sostenere l’incremento del carico urbanistico. Qualora tale verifica abbia esito negativo e le esigenze urbanizzative possano essere soddisfatte con modalità semplificata, il comune può disporre il ricorso al procedimento di cui all’articolo 28 del d.p.r. 380/2001 (Permesso di costruire convenzionato). In tale ipotesi la convenzione, approvata con deliberazione di giunta comunale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento dell’interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo abilitativo.”.

Art. 5

Modifica all’articolo 6 della l.r. 14/2009

- 1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 14/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla fine della lettera b), dopo la parola: “legge;”, è aggiunta la proposizione seguente: “è ammessa in ogni caso la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 nelle aree a standard urbanistici ex d.m. lavori pubblici 1444/1968, ove le norme tecniche di attuazione (NTA) dello strumento urbanistico generale prevedano anche la realizzazione di nuove costruzioni;
 - b) dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
“f bis) su immobili già oggetto di interventi previsti dalla presente legge, per i quali sta stata interamente utilizzata la premialità volumetrica consentita;”.

Art. 6

Modifica all’articolo 7 della l.r. 14/2009


- 1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 14/2009 le parole: “31 dicembre 2018”, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2019”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 17 DIC. 2018

MICHELE EMILIANO



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)